

Società tra professionisti, trattamento contabile a due vie

PAGINE A CURA DI GIOVANNI VALCARENGHI E RAFFAELE PELLINO

Per le Stp si procede alla determinazione del reddito ricorrendo alla competenza. Le società tra professionisti producono reddito di impresa e non di lavoro autonomo e, per conseguenza, vanno attentamente valutate le impostazioni contabili adottate. In base alla legge 183/2011 e al dm 34/2013, la Stp può essere costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V, VI del libro V del codice civile. Ne consegue che le società tra professionisti possono essere costituite ricorrendo sia alla forma di società di persone sia a quella di società di capitali nonché alla società cooperativa costituita da un numero di soci non inferiori a tre. In particolare, possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo prevede, fra l'altro, l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci e l'ammissione, in qualità di soci, dei soli professionisti iscritti a ordini, albi e collegi, ovvero di soggetti non professionisti soltanto per «prestazioni tecniche» o per finalità di investimento (soci di capitale), sempreché il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Resta ferma, comunque, la possibilità per i professionisti di avvalersi dei modelli societari e associativi prevalenti, quali le associazioni professionali e le società semplici tra professionisti: tipologie, queste, che non rientrano nella fattispecie delle Stp. Inoltre, in virtù del modello societario prescelto, le Stp, in presenza dei relativi requisiti, possono adottare regimi impositivi opzionali, tra i quali il nuovo regime Iri. In merito alla qualificazione dei redditi prodotti dalle Stp, seguendo le indicazioni dell'amministrazione finanziaria (risposta all'interpello 954-93/2014 e consulenza giuridica 954-55/2014), appare chiaro che non assume alcuna rilevanza l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria. Di conseguenza trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir, per effetto delle quali il



reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali è considerato reddito di impresa. In tale direzione anche la recente risoluzione 35/E/2018 nell' ambito della quale, pur riferendosi alle società tra **avvocati** ex articolo 4-bis della legge 247/2012, si conferma la riconducibilità tra i redditi d' impresa dei proventi prodotti dalle Stp (salvo che per quelle costituite in forma di società semplici) in quanto appare «difficile valorizzare l' elemento oggettivo della professione forense esercitata a discapito dell' elemento soggettivo dello schermo societario». Nel caso di specie, quindi, una società per azioni costituita per l' esercizio dell' attività di avvocato deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e, dunque, deve assoggettare a Ires il reddito prodotto e a Irap il valore della produzione. In tal senso si era pronunciata anche la risoluzione 56/E/2006, che aveva qualificato come d' impresa il reddito prodotto da una società di ingegneria costituita in forma di srl. Ciò premesso, è chiaro che per tali forme societarie occorre procedere alla determinazione del reddito in base al principio di «competenza», tenendo conto dei proventi e degli oneri dell' esercizio a prescindere dalla data di incasso o pagamento degli stessi. In particolare, i compensi professionali (ricavi per prestazioni di servizi) sono rilevati quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata (par. 29, Oic 15), mentre i costi sono rilevanti se correlati ai ricavi dell' esercizio (par. 32, Oic 11). Appare, dunque, determinante quanto previsto nel contratto stipulato con il cliente in termini di servizio effettuato e momento di ultimazione della prestazione, facendo attenzione a tutti gli incarichi che si perfezionano in esercizi successivi a quelli in cui hanno avuto inizio. © Riproduzione riservata.